

Osservazioni DDL 2419 Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali


Il DDL 2419 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" introduce una nuova disciplina in materia di equo compenso, andando ad abrogare l'art. 13bis della legge 247/2012, l'art. 19quaterdecies del D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla L. 172/2017 e l'art. 2 co.1 lett. a) del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006.

Tale proposta normativa si pone come obiettivo quello di dare attuazione al principio costituzionale di cui all'art. 36 Cost, in ragione del quale senza un'equa retribuzione parametrata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, non ci può essere dignità per la professione. Principio, quest'ultimo, che si sostanzia nel diritto del cliente di ottenere una prestazione di qualità, impossibile da garantire quando la pattuizione del compenso scende al di sotto dei parametri ministeriali.

Esaminato il Disegno di Legge, l'AIGA formula le seguenti osservazioni nella consapevolezza che l'oggetto della tutela del presente DDL deve essere **il prevalente diritto alla tutela della dignità e del decoro dell'intera professione, anche ~~al di là delle~~ al di là dalle ragioni del singolo professionista**, talvolta prevalentemente rivolte a "non perdere il cliente", a scapito del superiore interesse proprio dell'intera categoria professionale.

ELEMENTI DI FAVORE

AIGA accoglie con favore la riforma della disciplina in materia di equo compenso che tutela il diritto degli avvocati a essere compensati "*in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione legale*" in riforma della precedente normativa contenuta nell'art. 13bis della legge 247/2012, nell'art. 19quaterdecies del D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla L. 172/2017 e nell'art. 2 co.1 lett. a) del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 che di fatto risultava carente sotto il profilo della effettività della tutela.



In particolare AIGA si dichiara favorevole:

- all'introduzione di un regime di nullità di protezione operante a vantaggio del professionista o rilevabile d'ufficio per le clausole che prevedono un compenso non equo ai sensi dell'art. 3 del predetto DDL
- all'efficacia di titolo esecutivo riconosciuto al parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine o dal Collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista ai sensi dell'art. 7 del DDL.
- al rafforzamento dei poteri e delle facoltà attribuite ai Consigli nazionali degli ordini o dei collegi professionali, onde accrescere il ruolo di garanzia a tutela della dignità della professione forense e alla qualità della prestazione.


In particolare è da condividersi il riconoscimento della legittimazione all'azione di classe riconosciuta a Consiglio Nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

ELEMENTI DI CRITICITA'

1. Mancata estensione dell'ambito di applicazione del D.L. agli agenti della riscossione e alle agenzie di cartolarizzazione. Prospettive di estensione generalizzata dell'ambito applicativo del DDL

Appare ingiustificata la mancata inclusione (prevista all'art. 2, co. 3 nel DDL 2419) delle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e a quelle rese in favore degli agenti della riscossione.

Tale previsione comporta l'esclusione dall'ambito di applicazione del DDL, di una consistente fetta di incarichi legali il più delle volte affidati ad avvocati esterni.



Difatti basti osservare, da un lato il numero delle società veicolo di cartolarizzazione (circa 1.100 - il più delle volte “costole” di Istituti di Credito e società finanziarie), dall’altro la capillarità, a livello nazionale, del contenzioso tributario dell’Agenzia delle Entrate e degli agenti della riscossione.

In tale ultimo caso, peraltro, l’esclusione è ancor più mortificata dall’inciso previsto a seguire nel medesimo articolo 2, in cui si fa esplicito riferimento alla “ripetitività” della prestazione, quasi come giustificativo al minor compenso stabilito.


Ebbene, parrebbe che l’esclusione di tali sia, unicamente, dettata dalla c.d. invarianza finanziaria prevista a chiusura del DDL 2419 all’art. 13. Sarebbe, allora, auspicabile sollecitare l’impegno a reperire le risorse necessarie per estenderne la portata anche alle prestazioni rese in favore di società di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione.

Diversamente, ci troveremmo innanzi a una legge pronta a garantire alcune prestazioni, lasciandone – ingiustificatamente - fuori altre.

Fermo quanto sopra AIGA auspica altresì la definitiva estensione della disciplina oggi vigente in materia di equo compenso nella contrattazione massiva tra professionista e contraente forte (Banche/Assicurazioni) ovvero tra professionista e Pubblica Amministrazione, non solo alle società veicolo di cartolarizzazione e agli agenti della riscossione, ma anche a un qualsiasi accordo con un diverso cliente/committente, eliminando qualsiasi riferimento alla natura o alla dimensione di quest’ultimo.

2. Effettività della tutela apportata e rafforzamento del ruolo dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali o delle associazioni maggiormente rappresentative

AIGA, benchè accolga con favore l’introduzione di un regime di nullità di quelle clausole (art. 3 del DDL) che prevedono un compenso non equo, non può non rilevare che tale regime tutele rischia di diventare inutile in ragione del fatto che la nullità delle clausole di cui al predetto art. 3 può essere fatta valere dal professionista o essere rilevata d’ufficio dal Giudice (art. 3 co. 4 e 5), salvo l’iniziativa dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali di cui all’art. 5 par. 4 e l’esercizio dell’azione di classe ai sensi dell’art. 9 (i quali potrebbero intervenire però solo se



“venuti a conoscenza” della convenzione attraverso un meccanismo in alcun modo disciplinato dal DDL)

L'assenza di un regime di tutela strutturato nella fase precedente all'impugnazione della convenzione non solo rischia di rendere sterile l'impianto garantistico apportato dal presente DDL, ma favorirebbe l'instaurazione di una prassi totalmente contraria ai principi di tutela dell'onore e decoro del professionista che, per aggiudicarsi la gara o l'incarico, rediga un preventivo o accetti condizioni contrattuali ben al di sotto dei parametri ministeriali, per poi procedere alla relativa impugnazione dopo la cessazione del rapporto (così come consentito dall'art. 5 co. 2 del DDL).


Alla luce di quanto sopra AIGA auspica un rafforzamento delle competenze degli organi di garanzia individuati dal DDL ed in particolare:

- **Modifica dell'art. 6** attraverso l'introduzione di un obbligo di comunicazione delle convenzioni/contratti stipulati con i clienti al Consiglio nazionale dell'ordine o al collegio professionale dove il professionista risulta iscritto, salvo che l'accordo riproduca i modelli standard di convenzione concordati tra il cliente con il Consiglio nazionale dell'ordine o collegio professionale dove il professionista risulta iscritto, che farebbe scattare una presunzione di equità della convenzione.

In tal senso la garanzia preventiva di rispetto delle disposizioni del presente DDL troverebbe la sua effettività nell'osservanza di due procedure tra loro alternative:

- 1. definizione di modelli standard di convenzione tra il cliente e il Consiglio nazionale dell'Ordine a cui il professionista risulta essere iscritto**
- 2. comunicazione della convenzione o del contratto al Consiglio nazionale dell'ordine o collegio professionale presso cui il professionista risulta essere iscritto**

Il AIGA segnala altresì che anche in un'ottica di snellimento degli oneri gravanti sui Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, il potere di procedere alla definizione e approvazione di modelli standard di convenzione potrebbe essere esteso **alle associazioni**



maggiormente rappresentative, eventualmente anche su delega del competente Consiglio nazionale dell'ordine o del collegio professionale;

- **Modifica dell'art. 5 co. 4** finalizzato all'estensione della legittimazione ad adire l'autorità giudiziaria competente in caso di violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso, oltre che ai Consigli nazionali degli ordini o dei collegi professionali, **anche alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative**


3. Previsione della sanzione dell'illecito deontologico per il professionista che accetta un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta

L'art. 5 co. 5 del DDL prevede che *“Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge”*.

La formulazione del testo dell'articolo pare infatti non chiara.

La limitazione della sanzione deontologica ai *“soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista,”* pare riferita solo alla violazione dell'obbligo del professionista di avvertire il cliente circa il fatto che il compenso per la prestazione professionale debba rispettare i criteri stabiliti dal DDL, e non anche all'obbligo generale di *“convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali”*

Preme precisare infatti che l'impianto garantistico apportato dal presente DDL deve essere rivolto alla tutela dell'onore e del decoro della professione, inteso come interesse collettivo della




categoria, arrivando anche a sanzionare sotto il profilo deontologico il professionista che collabori attivamente per aggirare gli obblighi imposti dal presente DDL.

Per tale motivo AIGA si dichiara favorevole alla rilevanza deontologica della condotta del professionista che contravvenga all' *"obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali"* nonché della condotta che si sostanzia nella violazione *"dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge"*.

Tuttavia la rilevanza deontologica dovrebbe essere circoscritta ai soli casi in cui la violazione delle disposizioni di cui al presente DDL si sostanzia in un comportamento attivo del professionista (perché, ad esempio, ha provveduto alla redazione di un preventivo o di un'offerta consapevolmente inferiore ai minimi previsti dai parametri ministeriali) e non anche in quei casi in cui vi è una mera adesione alle condizioni della convenzione unilateralmente predisposta dal cliente.

A ciò si aggiunga che la su indicata previsione realizza una **disparità di trattamento** tra i professionisti iscritti in albi e collegi e quelli di cui all'art. 1 co. 2 L. 4/2013 (non organizzati in ordini e collegi) – a cui parimenti si applica il presente DDL così come precisato dall'art. 1 co. 1 lett. c) -, in quanto l'eventuale convenzione o preventivazione di un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta, verrebbe a rilevare sotto un profilo disciplinare solo per i primi e non anche per i secondi.

Si fa presente che benchè ad oggi la presente circostanza rappresenti un importante *vulnus* dell'impianto normativo descritto dal presente DDL, lo stesso potrebbe essere parzialmente superato mediante l'introduzione di una riserva di competenza per l'avvocato per la consulenza legale stragiudiziale connessa all'attività giurisdizionale.




Si ricorda infatti che con la mozione congressuale presentata dalla sezione di Trani al XXVI Congresso nazionale e approvata all'unanimità, l'Associazione si è impegnata *“fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate”* a portare avanti proposte normative finalizzate ad introdurre la competenza esclusiva dell'avvocato nell'espletamento *“dell'attività professionale di consulenza legale stragiudiziale connessa all'attività giurisdizionale”*.

4. Mera eventualità della sanzione al cliente applicabile dal Giudice

Un altro profilo che sottende ad una insufficiente tutela del professionista riconducibile al decreto rientra nella previsione dell'art. 4 co. 1, ai sensi del quale *“Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno”*.

Dalla lettura della presente norma, e da una analisi trasversale con le altre disposizioni del presente DDL, emerge che in caso di violazione delle disposizioni del DDL il Cliente incorrerebbe in una semplice rideterminazione del compenso del professionista per le attività svolte secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali, mentre invece la sanzione della condanna al pagamento di un indennizzo fino al doppio della differenza tra l'equo compenso e quanto già versato al professionista, sarebbe meramente eventuale e, alla lettera della norma, rimessa alla discrezionalità del Giudice.



aiga

Associazione Italiana :: ::
Giovani Avvocati :: ::

Dipartimento Dignità del Lavoro

AIGA pertanto auspica una modifica della presente disposizione mediante l'introduzione dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo al professionista tutte le volte in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il professionista siano predisposti esclusivamente dal cliente, salvo il riconoscimento del maggior danno.

5. Norme transitoria

Da ultimo AIGA segnala una ulteriore criticità derivante dalla previsione di cui all'art. 11 del DL. In particolare la norma prevede che *"le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso sottoscritte prime della data di entrata in vigore della medesima legge"*

AIGA propone di aggiungere all'art. 11 il seguente comma 2 **"I committenti individuati all'art. 2 comma 1, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di adeguare le convenzioni in corso. In mancanza il regime delle nullità previste dall'art. 3 verrà applicato anche alle convenzioni in corso"**

24.11.2021

IL DIPARTIMENTO AIGA DIGNITA' DEL LAVORO

Il Coordinatore

Avv. Valentina Breceovich

Il Presidente Nazionale AIGA

Avv. Francesco Paolo Perchinunno

I Componenti del dipartimento Avv. Silvia Ebbi - Avv. Alessandro Martinuzzi - Avv. Gian Marco Pace - Avv. Alessandro Pagnini - Avv. Pasquale Schiariti